

**DECRETO DEL VICESINDACO  
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

**n. 304 - 15144/2018**

**OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI PIOSSASCO - VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

**IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**Dato atto** che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

**Richiamato** il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

**Richiamato** il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

**Considerato** che con Decreto n. 35-3815/2018 del 7 febbraio 2018 la Sindaca Metropolitana ha provveduto alla revisione delle deleghe di funzioni amministrative del Vicesindaco integrandole di una nuova delega relativa all' "ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela fauna e flora, parchi ed aree protette," trattenendo invece a sé quella del "bilancio";

**Premesso** che per il Comune di Piossasco:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ☐ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 31-9698 del 30 settembre 2008, successivamente rettificata con D.G.R. n. 16-10621 del 26 gennaio 2009;
- ☐ ha approvato con Deliberazione di C.C. n. 11 del 12/03/2018, la Variante strutturale n. 1, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- ☐ ha approvato sei Varianti Parziali al suddetto P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17, L.R. 56/77;
- ☐ ha adottato con deliberazione C.C. n. 12 del 12/03/2018, il progetto preliminare della Variante parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla

Città metropolitana, in data 11/06/2018, tramite PEC ns. prot. 70429/2018, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;  
(pratica n. VP-14/2018);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ▣ popolazione: 9.803 abitanti nel 1971, 15.443 abitanti nel 1981, 15.554 abitanti nel 1991, 16.151 abitanti nel 2001 e 18.186 abitanti nel 2011, dato che conferma un andamento demografico 1971/2011, in sostanziale incremento;
- ▣ superficie territoriale: 4.015 ettari, dei quali 2.591 di pianura e 1.424 ettari di montagna; 2.339 ettari presentano una pendenza inferiore al 5%, 681 ettari presentano pendenze comprese tra il 5% ed il 25% e 995 ettari presentano pendenza superiore al 25%; circa 1.100 ettari appartengono alla II^ Classe di Capacità d'Uso dei Suoli. © altresì, caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di circa 1.366 ettari;
- ▣ il territorio comunale è ricompreso nella Zona Omogenea 3 della Città Metropolitana di Torino denominata "AMT SUD", ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;
- ▣ risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 13 denominato "Area Metropolitana Torinese Sud-Ovest" di cui all'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, quale "*... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.*";
- ▣ il PTC2, ai sensi degli articoli 21 e 22 delle N.d.A. non inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana; ai sensi dell'articolo 23 delle N.d.A. lo individua tra i Comuni a consistente fabbisogno abitativo sociale ma non ad alta tensione abitativa;
- ▣ il PTC2 individua ambiti produttivi di Livello 2 ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- ▣ infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 589 dei Laghi di Avigliana, n. 6 di Pinerolo, n. 141 di Castagnole Piemonte e n. 193 della Colletta;
- ▣ assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dalle acque pubbliche dei Torrenti Chisola e Sangonetto di Piossasco e dal Rio degli Allivellatori;
- ▣ il Comune è classificato sismico -zona 3- ai sensi della D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e D.G.R. n. 7-3340 del 03/02/2012;
- ▣ tutela ambientale: una porzione di 387 ettari del territorio è interessato dal Parco Naturale del Monte San Giorgio - codice EUAPXXX2; una porzione del territorio pari a 71 ettari è interessata dall'area di particolare pregio "APProv020p" di connessione tra il Parco Monte San Giorgio e le aree agricole periurbane;

**preso atto** che il P.R.G.C. del Comune di Piossasco è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

**preso inoltre atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 12 del 12/03/2018 di adozione della Variante;

**rilevato** che la sentenza del TAR n. 01415/2016 Reg. Prov. Coll. n. 01617/2008 Reg. Ric, pubblicata il 17/11/2016 (Sezione Prima) *"....ha accolto il ricorso per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale del 30/09/2008 n. 31-9698 di approvazione della Variante generale al PRG del Comune di Piosasco, nonché le delibere del Consiglio Comunale n. 27 in data 19/04/2004, n. 53 in data 24/09/2004, n. 3 in data 05/02/2017, n. 46 in data 16/07/2007 e n. 61 in data 18/12/2007, limitatamente all'interesse dei ricorrenti..."* (Cfr. pag. 1 - Relazione Illustrativa), l'Amministrazione comunale ha adottato con la deliberazione testé citata il progetto preliminare della Variante parziale, finalizzato a stralciare l'art. 20 comma 13 e in coerenza e omogeneità di trattamento, viene stralciato anche il comma 8 dell'art. 20/7 e il comma 11 dell'art. 20/8 delle NTA del PRGC vigente;

**vista** la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

**visto** l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

**rilevato** che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

**dato atto** che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

**vista** la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati.....";*

**dato atto** che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 12 del 12/03/2018 di adozione della Variante:
  - " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
  - **non** contiene un prospetto numerico che evidenzia *"....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso*

*delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;*

- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento in maniera contestuale, accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. è pervenuto al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali;
- **il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali ha ritenuto di non assoggettare a V.A.S. la Variante;**

**visto** lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

**tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;**

**considerato** che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 25/07/2018;

**acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 19/06/2018, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

**visto** l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

**visto** l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

**visto** il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

## DECRETA

1. **che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente del Comune di Piossasco, adottato con deliberazione C.C. n. 12 del 12/03/2018, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **di dare atto che** vengono presentati i seguenti rilievi formali:
  - richiamando quanto citato al comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i.: "*la deliberazione di adozione della Variante contiene.....un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d) e) e f) riferito al complesso delle Varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga.*", si ricorda, non essendo previsti casi di esclusione dalla L.U.R., di segnalare nella Deliberazione di approvazione del progetto definitivo la capacità insediativa e i parametri (del sopraccitato comma 5), anche se con la presente Variante parziale non vengono modificati;
  - come previsto dal secondo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di adozione/approvazione della Variante la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali. Per completezza si richiama quanto citato al comma soprariportato: "*Costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, quali di seguito definite. Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse.*";
  - il "*Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali*" della Città Metropolitana in qualità di **Soggetto con competenze ambientali** e valutato il contenuto degli Atti trasmessi dal Comune esclude la Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Piossasco per i successivi provvedimenti di sua competenza;

**4. di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 29 giugno 2018

Il Vicesindaco metropolitano  
delegato al Personale, Organizzazione, Patrimonio,  
Sistema informativo e Provveditorato, Protezione civile,  
Pianificazione territoriale e Difesa del Suolo, Assistenza  
Enti locali, Partecipate, Ambiente e Vigilanza  
ambientale, Risorse idriche e Qualità dell'Aria, Tutela  
Fauna e Flora, Parchi e Aree protette  
(Marco Marocco)